

Roma, 22 agosto 2006

**Circolare n. 94/2006**

**Oggetto: Valute – Scambi internazionali – Comunicazioni da presentare all'Ufficio Italiano Cambi.**

Si ritiene utile rammentare gli adempimenti in materia valutaria a carico delle imprese che operano con l'estero. Nonostante la liberalizzazione valutaria, il mercato unico e l'Euro, sussistono infatti ancora obblighi di comunicazione nei confronti dell'Ufficio Italiano Cambi finalizzati all'aggiornamento della bilancia dei pagamenti e che devono essere osservati anche relativamente agli scambi intracomunitari.

In particolare i flussi monetari superiori a 12.500 euro che non transitano attraverso canali bancari devono essere segnalati all'Ufficio Italiano Cambi mediante un'apposita *Comunicazione Valutaria Statistica* (articolo 21 del DPR n.148/1988; istruzioni UIC RV n.1998/1 del 27.2.1998 e successive integrazioni).

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di segnalare anche i flussi (d'importo superiore a 12.500 euro) che non vengono materialmente versati o riscossi, come nel caso delle regolazioni per compensazione eseguite frequentemente dalle imprese di spedizione operanti con corrispondenti esteri (cd *conti sociali*).

Rientrano inoltre tra le operazioni da segnalare le importazioni, le esportazioni e gli scambi intracomunitari che avvengono senza regolazioni monetarie (ad es. movimenti di merci in conto lavorazione), ovvero con regolazioni posticipate di oltre 60 giorni rispetto alla data di sdoganamento, o nel caso di scambi intracomunitari rispetto alla data di invio o di ricezione della merce.

La *Comunicazione Valutaria Statistica* deve essere inviata all'UIC entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'operazione cui si riferisce. Per operazioni omogenee, cioè operazioni effettuate nello stesso mese solare dal medesimo operatore e riconducibili alla medesima categoria (es. più compensazioni superiori a 12.500 euro eseguite nello stesso mese con lo stesso corrispondente), può essere effettuata una sola comunicazione riepilogativa.

La comunicazione può essere redatta su moduli cartacei e spedita per posta, oppure può essere redatta tramite programma informatico fornito dallo stesso Ufficio Italiano Cambi (disponibile sul sito [www.uic.it](http://www.uic.it)). Per l'omessa presentazione della comunicazione è prevista la sanzione pecuniaria da 516 a 5.160 euro (articolo 11 d.lgvo n.322/1989).

Con l'occasione si rammenta che in base alle disposizioni sull'antiriciclaggio devono essere segnalati all'Ufficio Italiano Cambi i trasferimenti di capitali al seguito superiori a 12.500 euro. In particolare chi entra o esce dall'Italia portando con sé denaro contante, titoli al portatore o nominativi, assegni o vaglia stranieri, superiori al predetto importo di 12.500 euro deve effettuare un'apposita dichiarazione (d.lgvo n.125/1997). La dichiarazione è dovuta anche quando il denaro, i titoli o i valori siano spediti tramite plico postale. Nel caso di trasferimenti extracomunitari la dichiarazione va presentata presso la dogana di transito. Nel caso di trasferimenti intracomunitari la presentazione va effettuata presso una banca, o un ufficio postale, o un ufficio doganale, o presso un comando della Guardia di Finanza, entro i due giorni precedenti o successivi al trasferimento, rispettivamente nel caso di esportazione o importazione.

Sono esentati dalla dichiarazione gli assegni e i vaglia nazionali che rechino l'intestazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Viceversa sono sempre soggetti alla dichiarazione gli assegni e i vaglia stranieri.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di dichiarazione è prevista una sanzione fino al 40 per cento della somma trasferita che eccede l'importo di 12.500 euro. La mancata o la falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale viene effettuato il trasferimento dei capitali è considerato reato e punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, oltre la multa da 516 a 5.160 euro.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.ri confederali n.181 e 113/1997  
Allegato uno  
D/d*



**La dichiarazione deve essere depositata:**

- per i passaggi extracomunitari presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;
- per i passaggi intracomunitari, presso una banca quando effettuata in occasione di un'operazione svolta presso la banca stessa, oppure presso un ufficio doganale, un ufficio postale, un Comando della Guardia di Finanza, entro le 48 ore successive all'entrata nel territorio della Repubblica o entro le 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio della Repubblica. I giorni festivi sono esclusi dal computo di tali termini;
- per i plichi postali, nei due giorni precedenti (o successivi) dal ricevimento (o dalla spedizione) del plico.

\* *DECLARATION TO THE ITALIAN FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT FOR THE TRANSFER OF CASH AND/OR SECURITIES WITH A TOTAL AMOUNT EXCEEDING THE EQUIVALENT OF LIT 20,000,000*

*The declaration must be submitted for the following:*

- *to border customs offices for non - EC country entry/exit at the time of crossing;*
- *for an EC country entry/exit, at the bank when the transaction is performed by the that bank, or at the customs office, post office, Custom Guard Post within 48 hours\_ after entry into Italy or within 48 hours before exit from Italy. Holidays are excluded from the calculation of these deadlines;*
- *for letters, within 48 hours after receipt of letter.*